arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0027020[illegible]9.2023.h.07:46

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Metrogenova S.C.A.R.L.
metrogenovascarl@legalmail.it

Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore Valutazione Impatto ambientale
protocollo@pec.regione.liguria.it

e, p.c.:
Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Comune di Genova
Area Tecnica – Direzione Infrastrutturale
Difesa del Suolo
comunegenova@postemailcertificata.it

OGGETTO: Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'Art 24 DPR 120/17. Cantiere Metrogenova S.c.a.r.l. per la realizzazione della tratta funzionale della metropolitana "Brin – Canepari". Riscontro Arpal.

In riferimento alla nota del 01/09/2023 (assunta a prot. ARPAL n. 24889 del 04/09/2023), con la quale Metrogenova S.C.A.R.L ha trasmesso per le eventuali valutazioni di competenza il Piano preliminare di utilizzo in sito ai sensi dell'art 24 del DPR 120/17, lo scrivente Settore evidenzia quanto segue.

Come riportato nelle premesse, il progetto esecutivo dell'opera è autorizzato dal PAUR (decreto n. 461-2021 del 28.1.2021 Prot. NP-2021-15943), e le terre e rocce scavate fino ad oggi, come da progetto, sono state gestite come rifiuti classificandole, previa esecuzione di analisi, con il codice EER 170504.

Viene inoltre sottolineato che ad oggi nessun terreno di scavo è stato riutilizzato in maniera definitiva all'interno del cantiere, ma tale riutilizzo viene ora ipotizzato in quanto si ritiene utile e fattibile reimpiegare internamente parte dei terreni di scavo per i rimodellamenti ed i riempimenti necessari al completamento delle opere.

Per tale motivo è stato presentato un Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'Art 24 comma 3 del DPR 120/17 in quanto l'opera è stata autorizzata con PAUR e quindi risulta essere stata assoggettata a VIA.

Da un punto di vista tecnico i contenuti del suddetto Piano risultano in linea con quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del DPR120/17, ed in particolare si prende atto di quanto segue:

- le zone di riutilizzo sono le medesime di quelle di scavo e sono indicate nella planimetria allegata, le stesse risultano essere dichiarate con destinazione d'uso "commerciale/industriale";

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

- le aree oggetto di riutilizzo in sito **non includono aree sottoposte a procedimento di bonifica** in quanto è precisato nel documento che la porzione dell'area di cantiere ricadente sul sedime di piazzale Palli, dove a seguito di passività di tipo ambientale è stata attivata una procedura ex D.Lgs. 152/06 relativa a siti contaminati o potenzialmente contaminati, è già stata scavata e tutti i terreni, opportunamente classificati e caratterizzati come "rifiuto", sono stati conferiti in impianto esterno. Si precisa che l'area è stata inserita nella planimetria allegata al piano.
- il quantitativo di terre e rocce che si prevede di riutilizzare in sito sarà pari a 5.060 m^3 su di un totale prodotto di 30.780 m^3;
- la proposta del piano di indagine riportata al capitolo 4 del Piano risulta in linea con quanto riportato nell'allegato 2 (procedure di campionamento in fase di progettazione) e nell'allegato 4 (procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali) del DPR 120/17.

Inoltre si prende atto che nella documentazione viene riportato che le indagini ambientali sui terreni oggetto degli scavi non sono state eseguite preventivamente all'avvio delle attività di cantiere dal momento che le aree, insistenti su sedime ferroviario, non erano disponibili prima dell'inizio dei lavori.

Pertanto in merito ai contenuti del Piano Preliminare di utilizzo non si sollevano criticità, mentre sotto il profilo formale si rappresenta che l'art. 24 comma 1 del DPR 120/17 stabilisce che il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo **deve essere presentato in via preliminare in funzione del livello di progettazione e stesura dello Studio di impatto ambientale, mentre nella documentazione allegata alla documentazione fornita in sede di approvazione del Provvedimento unico regionale (U407) risultava che tutti i materiali da scavo sarebbero stati gestiti come rifiuti.**

Pertanto, nonostante tale modifica si possa ritenere migliorativa dal punto di vista ambientale, e correttamente impostata dal punto di vista tecnico, si ritiene che debba essere comunicata la variazione della gestione di 5.060 m^3 di terre e rocce all'ente competente (Regione Liguria) con applicazione dell'art. 6 c. 9bis del d.lgs.152/06 e di conseguenza presentazione di una Lista di controllo ex art 6 comma 9 del medesimo decreto.

Successivamente alla conclusione di tale procedura e comunque prima dell'inizio dei lavori di scavo, codesta società dovrà effettuare il campionamento dei terreni e gli esiti di tale indagine dovranno essere trasmessi all'Autorità competente e ad ARPAL unitamente al progetto di riutilizzo di cui al comma 4 dell'art. 24 del DPR 120/17.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

La Responsabile Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
(D.ssa Serena Clara Recagno)

Firmato digitalmente da
Serena Clara Recagno
O = ARPAL
C = IT

Estensore: Antola

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001